



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio*  
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. 19059/QDV/DI UN VIII

11 AGO. 2008

Al Direttore Tecnico ARPAT  
Via N. Porpora, 22  
50144 FIRENZE

e, p.c., Alla Regione Toscana  
Assessore alla Tutela ambientale e all'energia

Alla Regione Toscana  
D.G. Politiche territoriali e ambientali

Alla Provincia di Livorno

Alla Provincia di Massa Carrara

Al Comune di Massa

Al Comune di Carrara

Al Comune di Livorno

Al Comune di Collesalveti

All'ISPR 4 (già APAT)

All'ISS

Al Responsabile Dip. Prov. ARPAT di  
Livorno

Al Responsabile Dip. Prov. ARPAT di Massa

Oggetto: Rifiuti - CER 19 13 XX - Chiarimenti

Con riferimento alla nota trasmessa da codesta Agenzia in data 02/04/08 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 8239/QDV/DI del 10/04/2008, si trasmette in allegato il parere formulato dalla Segreteria Tecnica, ex articolo 1, comma 42 della legge 15 dicembre 2004, n.308.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Gianfranco Mascuzzini)

*Dir. V - VI  
Copia dit.*

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio

Direzione Generale per la Qualità della Vita

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

c.a. Dott. Gianfranco MASCAZZINI

**Oggetto: PARERE SULL'ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER AI TERRENI E FRAZIONI  
DI ESSI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA**


Unitamente alla presente si trasmette stralcio del verbale redatto nella data odierna dalla Segreteria Tecnica - Bonifiche- contenente il parere relativamente alla questione emarginata in oggetto.

Distinti saluti,

Roma 30/07/2008

Il Coordinatore

*Dott.ssa Loredana MUSMECI*



**PARERE SULL'ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER AI TERRENI E FRAZIONI DI ESSI  
DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA**

Preliminarmente si osserva che l'art. 186 del D. Lgs. 152/06, così come modificato con il D. Lgs. 04/2008, fissa i criteri per i quali le terre e rocce da scavo possono essere classificate come sottoprodotti e quindi essere destinate ad un riutilizzo fuori dalla disciplina dei rifiuti.

Il punto e) comma 1) dell'art. 186 prevede che tale fattispecie non possa essere applicata nel caso di terre e rocce da scavo che provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del decreto stesso. L'esclusione dell'utilizzazione di terreno proveniente da siti contaminati riguarda perciò tutti i terreni provenienti dai siti sottoposti ad interventi di bonifica o comunque sui quali siano in corso le procedure operative o amministrative di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., indipendentemente dall'eventuale livello dello stato di contaminazione riscontrato.

Dovendosi quindi procedere ai fini della gestione esterna al sito dei terreni scavati conformemente alle disposizioni inerenti la disciplina sui rifiuti (comma 5 art. 186 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) è necessario definire quale codice CER attribuire al terreno stesso.

Si osserva che il codice 17 è attribuito ai rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) dove alla voce 17 05 sono previsti terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati, roccia e fanghi di dragaggio).

Il codice 19 riguarda invece i "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale". In particolare il codice 19 13 comprende i "rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda".

Si osserva poi che il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. prevede nell'Allegato 1 alla voce 7.31 bis (terre e rocce di scavo) che i rifiuti con codice 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) possano essere recuperati con procedura semplificata per ripristini ambientali, per copertura discariche o per riutilizzo, a condizione che siano rispettati i valori di concentrazione stabiliti per i terreni (Tabella 1 colonna A o B in funzione della destinazione d'uso del sito di recapito) nonché i limiti dei test di cessione con conseguente verifica della presenza nell'eluato dei seguenti inquinanti: amianto, As, Ba, Be, Cd, cloruri, CN-, Co, Cr totale, Cu, Fe, fluoruri, Hg, Mn, Ni, nitrati, Pb, Se, solfati, V, Zn, COD.

Il D.M. 3 agosto 2005 prevede, infine, che i rifiuti con codice 17 05 04 possano essere smaltiti nelle discariche di rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione a condizione che non provengano da siti contaminati. Viceversa qualora tali rifiuti provenissero da siti contaminati deve essere effettuato il test di cessione e la conseguente verifica della presenza nell'eluato dei seguenti inquinanti: Ba, Cd, Cr totale, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, cloruri, fluoruri, solfati, indice fenolo, DOC, TDS. Inoltre, deve essere verificato il contenuto degli inquinanti che non deve superare i limiti di colonna B dei terreni.

Tali procedure appaiono cautelative anche per terreni provenienti da siti contaminati che eccedano i limiti di colonna B Tabella I, a patto che tale codice sia accompagnato sempre dalla dicitura "proveniente da siti contaminati".

Per quanto detto in premessa, in relazione all'esigenza di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente si è dell'avviso che la codificazione con codice 17 05 04 o 17 05 03\* di un terreno proveniente da un sito contaminato, possa essere attribuita solo a condizione che il terreno stesso provenga esclusivamente da operazioni di scavo, non sia stato sottoposto ad alcun tipo di selezione e/o trattamento, e che sia destinato ad utilizzazione o smaltimento esterno.

In tutti i casi in cui il terreno derivi da operazioni di selezione e/o trattamento, ai fini dello smaltimento esterno, allo stesso deve essere assegnato il codice 19 13 01\* o 19 13 02 a seconda della classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso.

Si sottolinea, infine, che l'attribuzione del codice è rilevante solo ai fini della gestione esterna al sito del terreno scavato. Qualora il terreno, o sue frazioni risultanti da qualsiasi operazione di selezione e/o trattamento, fosse riutilizzato in situ, le condizioni di tale riutilizzo saranno definite direttamente nel progetto di bonifica che ai sensi dell'art. 242 comma 7 *sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i consensi, le licenze, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla gestione delle terre e rocce di scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento.*